

Bruxelles, 20 marzo 2017
(OR. en)

7435/17

Fascicoli interistituzionali:
2016/0414 (COD)
2016/0412 (COD)

JAI 257
DROIPEN 30
COPEN 80
CT 22
IA 47
CODEC 428

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Lotta alla criminalità finanziaria e al finanziamento del terrorismo a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (prima lettura) b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (prima lettura) = Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

L'agenda europea sulla sicurezza del 28 aprile 2015 (COM (2015)185 final) ha fatto appello a misure supplementari per combattere il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Nella sua comunicazione su un "piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo", del 2 febbraio 2016 (COM (2016)50 final), la Commissione ha sottolineato la necessità di contrastare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale e di garantire che i criminali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni. A tale riguardo il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato due proposte legislative.

La **proposta di direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale**¹ integra la quarta direttiva antiriciclaggio e mira ad attuare le norme internazionali relative alla qualifica come reato del riciclaggio di denaro, fra cui la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo ("la Convenzione di Varsavia"), così come le pertinenti raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

I lavori sulla proposta procedono molto bene in sede di Gruppo "Diritto penale sostanziale" (DROIPEN). Dal gennaio 2017 il Gruppo ha tenuto tre riunioni. Un esame completo della proposta della Commissione è stato effettuato nel corso della prima riunione. Sono stati inoltre effettuati due cicli completi di discussione sulla base di un testo riveduto della presidenza comprendente proposte di compromesso sulla definizione di attività criminosa, autoriciclaggio e sanzioni. I lavori a livello di esperti proseguiranno nella prospettiva di presentare al Consiglio un testo di compromesso per raggiungere un orientamento generale nel giugno 2017.

La **proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca**² si basa sulla vigente normativa dell'UE (decisione quadro 2003/577/GAI e decisione quadro 2006/783/GAI) e tiene conto del fatto che gli Stati membri hanno sviluppato nuove forme di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa. La proposta tiene inoltre conto delle evoluzioni a livello dell'UE, comprese le norme minime sui provvedimenti di congelamento e di confisca di cui alla direttiva 2014/42/UE. Il regolamento proposto riguarda il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell'ambito di un procedimento penale, tra cui i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti di terzi e di confisca non basata sulla condanna, ma esclusi i procedimenti civili e amministrativi, ove sia accertato che il bene è un provento della condotta criminosa. Insieme, la suddetta direttiva e il regolamento proposto dovrebbero contribuire al recupero effettivo dei beni nell'Unione europea.

La proposta di regolamento è all'esame del Gruppo "Cooperazione in materia penale" (COPEN). Dal mese di gennaio 2017 si sono svolte due riunioni del gruppo, della durata complessiva di tre giorni lavorativi. Al di là della natura dello strumento proposto (regolamento), le questioni discusse sinora includono l'ambito di applicazione, i termini e i motivi di non riconoscimento.

Si invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

¹ Doc. 15782/16.

² Docc. 15816/16 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.